



ALLEGATO B alla Dgr n. 1166 del 05 luglio 2013

pag. 1/2

CONVENZIONE TRA REGIONE VENETO E SOGGETTI DEL TERZO SETTORE COINVOLTI NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA RELATIVO ALLA REDISTRIBUZIONE DELLE ECCEDENZE ALIMENTARI

Tra la Regione Veneto, rappresentata dal Dirigente regionale della Direzione Servizi Sociali e l'Associazione/Cooperativa sociale/Ente...

Premesso che

- la legge regionale 26 maggio 2011 n. 9 ha inteso riconoscere, valorizzare e promuovere l'attività relativa alla redistribuzione delle eccedenze alimentari;
- la Regione, in attuazione di tali finalità, ha individuato gli obiettivi e le modalità di sostegno mediante la predisposizione di un programma di interventi a valenza triennale;
- con Decreto dirigenziale n. 196 del 11 luglio 2012 è stato costituito un apposito gruppo di lavoro per l'individuazione dei bisogni e la definizione di strategie di intervento in materia di redistribuzione di eccedenze alimentari;
- risulta necessario promuovere l'integrazione e il coordinamento tra istituzioni e soggetti del terzo settore per far fronte alla gravità del fenomeno della povertà, mediante la sperimentazione di un apposito progetto;
- il programma triennale ha individuato tre aree specifiche del territorio regionale nelle quali realizzare le iniziative previste per la prima annualità;
- in ciascuna area provinciale operano soggetti del terzo settore già attivi nei rispettivi territori, inseriti nel gruppo tecnico e ai quali il programma ha assegnato specifici compiti;
- il gruppo tecnico potrà essere implementato nel corso della sperimentazione, nelle sue azioni di progettazione, monitoraggio e verifica;

si conviene quanto segue:

ART. 1 – Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

ART. 2 – I soggetti coinvolti nel tavolo tecnico sono: Banco Alimentare veneto, Caritas, Croce Rossa, Acli Veneto, Padova e Verona, Associazione S. Vincenzo de Paoli e Cooperativa Solidarietà Onlus. Il programma triennale per la prima annualità ha individuato tre aree territoriali, Tv, Vr e Pd, attribuendo a ciascuna specifici compiti. I referenti sono rispettivamente: Cooperativa solidarietà Onlus, Acli provinciale di Verona e Cooperativa sociale Populus di Padova.

ART. 3 - L'area di Verona dovrà occuparsi dell'implementazione, nei tre territori coinvolti, dello strumento informatico e dell'elaborazione di una scheda per l'accesso alla redistribuzione delle eccedenze alimentari, in collaborazione con i servizi sociali locali. L'area di Padova dovrà attivare le procedure per la presa in carico dell'utenza e la messa in rete degli attori del territorio e l'area di Treviso quelle di selezione del personale, l'avvio di protocolli d'intesa per tirocini professionalizzanti SIL o inserimento servizio civile anziani nei Comuni e lo sviluppo certificazione qualità.

ART. 4 - Ogni referente di area dovrà produrre l'elenco dei partner coinvolti, indicando le attività svolte e i costi sostenuti da ciascuno nonché un report semestrale sull'evoluzione delle fasi progettuali. La documentazione di spesa, prodotta a rendicontazione dei contributi ricevuti, potrà essere intestata ai partner, solo per la quota di diretta imputazione al progetto.

ART. 5 - I soggetti partecipi al tavolo tecnico si impegnano a:

- realizzare puntualmente le attività e gli interventi previsti nel programma, nel termine di ciascuna annualità;
- partecipare agli incontri fissati dalla Direzione regionale;
- fornire tempestivamente ogni notizia utile in ordine a eventuali modifiche e/o integrazioni degli interventi di propria competenza e a comunicare qualunque evento che possa in ogni modo incidere sul programma, incluse eventuali variazioni al piano finanziario;
- agire, pur in piena autonomia, nella massima trasparenza nell'utilizzo delle risorse finanziarie eventualmente attribuite;
- fornire, ove richiesti, documenti e/o informazioni necessari al migliore espletamento di attività di verifica

ART. 6 - I rappresentanti dei soggetti coinvolti nel tavolo tecnico o nella realizzazione del programma triennale potranno richiedere appositi incontri per una verifica dei risultati e per un'attività di coordinamento delle iniziative da realizzare.

ART. 7 - La Direzione Servi sociali convocherà il tavolo tecnico con cadenza trimestrale e individuerà specifici indicatori di processo e di risultato ai fini di un adeguato monitoraggio.

ART. 8 - La presente convenzione ha efficacia per le parti dal momento della stipula e ha una durata annuale, eventualmente prorogabile.

ART. 9 - Eventuali aspetti che richiedessero maggiori dettagli nei confronti di ciascun soggetto del terzo settore coinvolto saranno regolati nella singola convenzione.

ART. 10 - Per ogni controversia che potesse insorgere nell'ambito dell'esecuzione della convenzione è competente il foro di Venezia.

Venezia,

Per la Regione Veneto
Il Dirigente Regionale

Per l'Associazione/Cooperativa/Ente
Il Presidente